

## LXXI.

## TORNATA DEL 28 GENNAIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — Il presidente proclama il risultato della votazione per la nomina di alcuni commissari — Congedo — Comunicazione — Si procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio, per la nomina: di un commissario nella Commissione permanente di finanze; nonchè la votazione a scrutinio segreto delle « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato » (N. VI-Documenti) — Il ministro della guerra presenta il disegno di legge sulle « Modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio esercito » — È dichiarato d'urgenza e trasmesso alla stessa Commissione che lo ebbe altra volta ad esaminare, e nella quale vengono dal presidente sostituiti tre commissari in luogo di tre commissari assenti — Si continua la discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà » (N. 52) — Si approva l'art. 10 senza discussione — All'art. 11 parlano i senatori Buonamici, Santamaria Nicolini, Lamperlico relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva l'art. 11 emendato nel senso proposto dal senatore Buonamici — Il senatore Riberi svolge una sua proposta di aggiunta allo stesso articolo 11 — Si rinvia il seguito a domani — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto — A membro della Commissione di finanze, risulta eletto il senatore Taiani — Le norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato sono approvate — Il presidente propone, ed il Senato approva, che le norme vadano in esecuzione col 1° febbraio p. v.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e della guerra.

Il signor senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni fatte ieri:

Per la nomina di due commissari alla Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti . . . . 81  
Maggioranza . . . . 41

Il senatore Bargoni ebbe voti . 49  
» Taiani » 40  
» Mezzanotte » 23  
» Parenzo » 16  
» Calenda » 6  
Voti nulli o dispersi . . . . 7  
Schede bianche. . . . . 10

Eletto Bargoni.

Proclamo quindi il ballottaggio tra l'onorevole senatore Taiani che ebbe voti 40 e l'onorevole senatore Mezzanotte che ne ebbe 23.

Votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti . . . .	81
Maggioranza . . . . .	41
Il senatore Lancia Di Brolo ebbe voti	58
» Bonasi » »	8
Voti nulli e dispersi . . . . .	13
Schede bianche . . . . .	10

Eletto il senatore Lancia di Brolo.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo chiede un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intende accordato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Il principe di Marsiconovo, figlio del compianto senatore Di Moliterno, ringrazia il Senato, anche a nome della famiglia, per le condoglianze espresse in occasione della morte di suo padre.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca anzitutto la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze. Il ballottaggio, come ho già detto, ha luogo tra il senatore Taiani ed il senatore Mezzanotte.

L'ordine del giorno reca poi la votazione a scrutinio segreto delle: « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato ».

Prego il signor senatore segretario Guerrieri Gonzaga di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, GUERRIERI GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di un progetto di legge.**

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per: « Modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio Esercito in data 2 luglio 1896 ».

Pregherò il Senato di voler consentire l'urgenza per questo disegno di legge, e se lo crede, di rinviarlo all'esame dello stesso Ufficio cen-

trale che già ebbe a riferirne, quando in origine venne presentato.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione del progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per: « Modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio Esercito in data 2 luglio 1896 ».

Il signor ministro della guerra chiede in primo luogo che sia dichiarata l'urgenza su questo disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

In secondo luogo il signor ministro della guerra domanda che l'esame di questo disegno di legge sia deferito allo stesso Ufficio centrale, che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

Ora debbo far noto al Senato ed all'onorevole ministro della guerra che l'Ufficio centrale il quale esaminò altra volta questo disegno di legge era composto dei signori senatori: San Martino, Blaserna, Taverna, Rolandi e Colonna.

Di questi cinque senatori, tre sono assenti in congedo regolare; quindi sorge un ostacolo alla domanda del ministro della guerra, e cioè che l'esame sia fatto da questo stesso Ufficio centrale, di cui due membri sono assenti in congedo regolare, ed il senatore San Martino, come si sa, è ammalato.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Io credevo colla mia proposta di facilitare il compito del Senato, ma se essa accagiona la menoma difficoltà, dichiaro che non mi oppongo a che il progetto di legge sia rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Veda signor ministro, il relatore è presente, ma tre membri dell'Ufficio centrale sono assenti.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Potrebbe sostituirli l'onor. presidente.

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Propongo che i tre membri mancanti dell'Ufficio centrale, siano nominati dall'onor. nostro presidente.

PRESIDENTE. Sebbene a me pesi questa responsabilità, pure non essendovi altra proposta, metto ai voti quella del senatore Sprovieri, e cioè, che la nomina dei tre membri da sostituire gli assenti, per l'esame di questo disegno di legge, venga fatta dall'Presidenza.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. In obbedienza all'incarico datomi dal Senato nomino a sostituire i membri assenti dell'Ufficio centrale, i signori senatori Cosenz, Mezzacapo e Chiala.

Seguito della discussione del progetto di legge:  
« Disposizioni sui Monti di pietà » (N. 52).

PRESIDENTE. Intanto si proseguirà nella discussione del progetto di legge, sospeso nella seduta dell'altro giorno, intitolato: « Disposizioni sui Monti di pietà ».

Nella seduta di avanti ieri, come il Senato ricorda, si sono approvati i primi 9 articoli.

Do lettura dell'art. 10.

#### Art. 10.

Tutti i provvedimenti per l'applicazione degli articoli 5, 7 e 8 della presente legge saranno promossi od adottati d'accordo fra i due Ministeri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il proprietario di cose, rubate o smarrite, costituite in pegno presso un Monte di pietà, per ottenerne la restituzione deve rimborsare il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori, eccetto il caso di colpa grave nella costituzione del pegno.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Ho chiesto la parola per una semplice avvertenza, la quale però mi sembra di molto rilievo e che riguarda l'articolo undecimo.

Certamente questo articolo 11, secondo il disegno della Commissione, è uno dei più importanti che abbia la legge; essendo quello in seguito al quale i Monti di pietà possono avere libero l'esercizio dell'ufficio che sono destinati a fare; e mi par tanto vero questo che se si è discusso e più volte della opportunità, o non

opportunità, di mantenere questi istituti di beneficenza, e se vi sono stati scrittori i quali hanno avute varie opinioni intorno alla opportunità attuale degli istituti medesimi, quando però i Monti di pietà sono ammessi, una disposizione come questa torna essenziale, e il farne a meno sarebbe intralciare siffattamente il loro ufficio ed i mezzi che hanno per raggiungere il loro scopo, che ne verrebbe gran male al loro ordinamento ed anco grande ostacolo alla loro utile esistenza.

Quindi io non so lodare abbastanza la Commissione, la quale con questa disposizione, ha reso comune ai Monti di pietà quanto è stabilito dal Codice civile. Se non che il principio nascente dall'articolo 709 del Codice civile per le opere smarrite o rubate non ha eccezioni di sorta. Esso è riconosciuto come regola generale tutte le volte che la cosa smarrita o rubata è stata acquistata da un compratore in una fiera, in un mercato, dietro una vendita pubblica, o da chi fa spaccio per abitudine di simili cose. Perciò, ammesse coteste circostanze dell'acquisto, il Codice, come dissi, non ha eccezioni di sorta.

La legge che discutiamo peraltro, mentre adotta per i Monti di pietà questo principio opportunissimo del Codice civile, poco opportunamente introduce una eccezione.

Viene fatto pertanto di domandare: Perchè nell'articolo dell'attuale progetto di legge si deve trovare questa eccezione? Perchè s'immagina un caso di colpa grave in cui questo principio non si deve ammettere?

Non intendesi davvero la ragione per cui nel progetto di legge si faccia questa eccezione, per la quale non si ammette la regola assoluta, regola che l'articolo del Codice civile ha stabilito senza eccezioni.

In conseguenza di ciò io credo bene di proporre un emendamento a questo articolo, emendamento che consiste nel sopprimere le ultime parole dell'articolo stesso dove è detto: « eccetto il caso di colpa grave nella costituzione del pegno ».

Le ragioni che mi hanno indotto a proporre questo emendamento all'articolo di cui si tratta, sono semplici, e, se non erro, molto chiare, anzi evidenti.

In primo luogo, ripeto, poichè vi è una regola generale costituita dal Codice civile per

certi casi eccezionali - come quelli di compra all'incanto pubblico o presso chi fa spaccio comune di cose simili a quelle che sono state vendute - perchè non si deve fare nel caso in cui si tratta unicamente di imprestito operato da chi ha l'abitudine di fare questo imprestito sopra le cose che gli sono offerte? Se non vi è uguaglianza di fatti, havvi una analogia innegabile. Anzi, se bene si considera la cosa, a me sembra che per il Monte di pietà concorra una ragione più efficace per rendere sempre più opportuna l'applicazione del principio contenuto nell'art. 709.

Invero per il Codice civile si tratta, in certi casi indicati dall'articolo, di salvare la buona fede dei compratori; quà invece si tratta di salvare la buona fede di chi impresta del denaro sopra certi oggetti appena son presentati, senza che si possa conceder tempo, e per servire ad urgenti bisogni; e si tratta di più di salvare e di mantenere in tal modo un istituto che tutti ritengono, anche nei tempi attuali, opportuno e necessario, come uno degli istituti che riguardano la beneficenza pubblica. Chi bene osserva adunque, vede per i Monti di pietà una ragione di più per la quale la eccezione non si può in nessuna guisa applicare.

Un altro motivo che mi ha indotto nella persuasione che diceva poc' anzi è questo: Che cosa è questa colpa grave la quale ha viziato, secondo la parola dell' articolo, la costituzione del pegno? Questa colpa grave è tanto indeterminata e incerta nel suo concetto?

Nella bellissima relazione che accompagna questo disegno di legge, ho trovato scritto che il principio eccezionale dell'art. 709 del Codice civile, conviene sia applicato specialmente ai Monti di pietà per questo che essi non potrebbero, se mancasse questa regola, darsi a indagini lunghe e difficili, le quali non sono proprie in nessun modo del loro ufficio, anzi contrastano colla natura dell' ufficio loro.

Ebbene, togliendo questo medesimo argomento dalla relazione della Commissione, io soggiungo: Se sono difficili e poco proprie ai Monti di pietà queste indagini della provenienza delle cose, e della qualità delle persone che le presentano, lo saranno anche le indagini per sapere quando vi è o non vi è colpa grave nel presentare oggetti al Monte sui quali deve essere data una somma in prestito, e poi

scoprire quando la colpa è grave o quando è leggiera.

Quindi lo stesso argomento usato nella relazione secondo la quale si è applicato il principio dell'art. 709, deve servire a togliere di mezzo, a distruggere codesta eccezione.

Finalmente mi si permetta di aggiungere un' altra osservazione totalmente pratica.

Si sa da chi ha conoscenza di simili istituti che generalmente non va mai il proprietario a portare oggetti in pegno, ma vanno sempre alcune persone che esercitano una specie di povero mestiere, guadagnando pochi soldi, per siffatti servigi. E pur troppo un certo numero di queste persone che esercitano codesto mestiere, non sono esenti da sospetti; sicchè gli impiegati dei Monti di pietà si troverebbero costantemente ad aver sospetto, essere costretti ad una vigilanza straordinaria, e a sospendere la impegnatura; cosa la quale renderebbe quasi impossibili le operazioni del Monte di pietà.

Per queste ed altre ragioni che si potrebbero dire e che il Senato certamente da sè prevederà, e che non ripeto onde non tediario di più, insisto che venga approvato questo art. 11, togliendo però le ultime parole che fanno una eccezione alla regola generale. (*Bene*).

SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. Permetta il Senato che io dia qualche schiarimento, ma in brevi accenti, intorno all' emendamento proposto dal senatore Buonamici al nostro articolo 11, ed intorno alla questione che vi si riferisce.

Senza preamboli entro nell' argomento.

Il relatore vi ha già annunziato che unanime fu l' Ufficio centrale quanto al concetto di accomunare ai Monti di pietà la disposizione dell' art. 709 del Codice civile.

Era stato questo il voto costante, il *desideratum* persistente di tutti i Congressi in cui si trattò dei Monti di pietà, e di tutti coloro i quali scrissero intorno a questi Istituti, monografie ed opere.

D' altra parte è impossibile nello stato delle cose rimanere insoluta la questione. Avete udito come questa sia già entrata in relazione al *ius conditum* nel dominio della giurisprudenza. E già due Corti di cassazione del Regno (in due solenni circostanze con due solenni pronunziati ognuna) hanno in contrario modo giudicato; la

Cassazione di Napoli ha ritenuto che il *jus conditum* bastasse a sorreggere le pretese dei Monti; la Cassazione di Torino è andata in contrario avviso.

Ed ecco quindi correre diversa sorte i Monti di pietà di due importanti regioni del Regno; ecco rimaner dubbia ed incerta la sorte di tutti i Monti del Regno stesso.

Non vedete in ciò, o signori, una grave, impellente ragione per dovere una buona volta risolvere definitivamente e legislativamente, la questione?

La questione è gravissima, checchè si sia detto e si dica in relazione al *jus conditum*. Ma trattandosi *de jure condendo* nè gravi difficoltà, nè forti ostacoli potranno reciderci il cammino, perchè se è vero, e qui insisto molto o signori, se è vero che non vi ha parità di condizioni giuridiche tra i casi indicati dall'articolo 709 del Codice civile, e le operazioni di pegno che fanno i Monti di pietà, pur nondimeno la *ratio juris* è qui tale, è di tanta importanza che ben vale ad indurre il legislatore a fare ciò che non è dato al magistrato, e risolvere quindi legislativamente la questione nel senso che essa *ratio* indica e prescrive.

E voi, leggendo la dotta relazione, avrete già considerato come la molteplicità degli affari da cui sono, per dir così, oppressi i Monti, l'urgenza di provvedere a tante immani miserie, il segreto, ed anzi il mistero che l'umanità e le convenienze sociali spesso inpongono in somiglianti cose, siano ostacoli non lievi che la natura stessa dell'operazione frappone alla ricerca della provenienza delle cose che vanno ad essere costituite in pegno presso i Monti di pietà.

Ma se ciò è nei casi ordinari, sarà perciò da escludere, *a priori*, ed assolutamente, come impossibile ogni qualsiasi colpa, e niente giuridica ogni sanzione che vi provveda?

Ecco il dubbio che si affacciò alle menti dei componenti l'Ufficio centrale, e dopo mature e ripetute discussioni, la maggioranza venne nella determinazione di scrivere al seguito dell'articolo 11 quelle parole rammentate dal senatore Buonamici: « *Eccetto il caso in cui siavi grave colpa, nella costituzione del pegno* ».

Etali parole furono scritte per richiamare l'attenzione del Senato sul grave quesito, e la-

sciare alla sua sapienza il modo di risolverlo. Ben però conviene por mente a più cose.

Ed anzi tutto si noti che quell'eccezione ci fu suggerita non dalla nostra mente, ma da quella stessa giurisprudenza, dalla dottrina non scarsa e dall'opinione di persone competenti, che, avverse alle pretese dei Monti, vanno con foschi colori designando i pericoli della inerzia, della pigrizia e della negligenza, cui i Monti si abbandonerebbero quanto alla provenienza delle cose da pignorare, ove fosse stata loro accomunata la disposizione dell'art. 709 Codice civile. Se non che a noi parve che l'obiezione, se seria e vera, non potesse valere se non pel caso gravissimo da noi per eccezione indicato.

Ci si potrà accusare, come si fa, di contraddizione, in quanto, avendo noi equiparato i casi dell'art. 709 alle operazioni di pegno, o meglio, le operazioni di pegno ai casi dell'articolo 709, solo per ciò saremmo stati costretti a trattare quelle alla medesima stregua, a dare ad esse la medesima efficacia senza limitazione di sorta? È su questo punto che specialmente richiamo l'attenzione del Senato: perchè, a parer mio, è questo il solo vero o per lo meno il solo pratico e positivo aspetto, sotto cui la questione deve trattarsi: perchè è di qui, non nel dissimulo, che possono trarsi le maggiori obiezioni al nostro parere, consacrato in quell'inciso dell'art. 11.

Anzitutto, signori, bisogna aver riguardo alla funzione, che qui la colpa esercita. Qui la colpa non è posta come il fondamento di una azione di danni ed interessi per *damnum injuria datum*, ma sì invece come limite di quel beneficio, che si è voluto dare ai Monti.

E ciò vi sarà apparso pur dal modo, come io vi ho esposto il dubbio sorto nell'animo dei componenti l'Ufficio centrale, poichè costoro ebbero a dire: ma sarà vero poi che uscendo dai casi ordinari per venire al caso di grave colpa, sia da lasciar questo inosservato e privo di sanzione giuridica?

E a questo proposito risponderò ad una obiezione fatta ieri, ed oggi anche ripetuta dal senatore Buonamici, circa la forma di questo inciso del nostro art. 11, assumendosi questa, non sia chiara abbastanza, od anzi riesca piuttosto *oscura*, sì che non possa avere facile e pratica applicazione.

Ora, o signori, a me basta avervi fatti conscii

della funzione, della colpa in questo inciso dell'art. 11, cioè di semplice limitazione al principio posto nell'articolo stesso, perchè coteste obiezioni in voi si dileguino. Posto quel concetto come proprio dell'inciso, era necessario che lo fosse formulato obbiettivamente, in quantochè s'intende poi benissimo che quando si parla di grave colpa nella costituzione del pegno, s'intende di grave colpa dei preposti e degli amministratori del Monte.

Pur se volete che io faccia un picciol cenno come all'embrione di questa colpa che noi abbiamo contemplata, mi sarà facile contentarvi usando le stesse parole del legislatore. In effetti nel nostro Codice penale è posto fra le contravvenzioni concernenti la pubblica moralità e punito con l'ammenda il fatto di chi riceve in pegno oggetti che per la loro qualità e per la condizione della persona che li offre, o per somiglianti ragioni, appaiono provenienti da reato.

Eccovi, per generali tratti, la colpa cui noi miriamo, senonchè noi vogliamo sia questa colpa grave, ben comprendendo che le colpe di minor pondo convien rimangano assolute e siano anzi quasi presunte impossibili.

E così ho l'agio di chiarir pure il senatore Buonamici, là dove si meravigliava come noi avendo detto che concedevamo il beneficio dell'art. 709, solo perchè le indagini sulla provenienza dei pegni riuscivano difficili, se non impossibili, non avessimo di conseguenza esclusa ogni sorta di colpa.

Dissi già: distinguiamo colpa da colpa. Ben si concede da noi che non si facciano ricerche nei casi ordinari. Ma tutt'altro è quando si presentino casi di tale gravità che queste ricerche impongano, ed anzi sono di per sè gravi indizi per ogni uomo prudente, per ogni amministratore o preposto che rettamente si adoperi nelle cure del suo ufficio.

Orà, posto tutto ciò, io posso risolutamente, recisamente e con tutta coscienza affermare che la contraddizione che ci si imputa è una fantasia, perchè non abbiamo noi equiparato i casi delle operazioni di pegno, ai casi dell'art. 709 del Codice civile; che anzi noi abbiamo detto che non vi è parità di condizioni giuridiche tra loro.

E se avessimo detto il contrario, quale la conseguenza?

Di dover concludere che non era necessaria una disposizione di nuovo diritto, perchè il *ius conditum* sarebbe stato allora di per sè applicabile anche alle operazioni di pegno.

Ma no, o signori, noi abbiamo detto invece, ed è utile ripeterlo, che le condizioni giuridiche dei casi dell'art. 709, non erano pari pei casi di operazioni di pegno. E solo abbiamo pensato e ritenuto che la forza della *ratio juris* agiva con tale potenza, sia rispetto a quei casi, sia in riguardo alle cennate operazioni, da imporre che per via di equità si stabilisse la medesima disposizione dover aver luogo così per gli uni come per le altre.

E qui, o signori, voi vedrete qual conto io debba fare di un'altra obiezione, che dirò obiezione materiale, perchè si fonda su di una falsa funzione dei sensi e su di una condizione di fatto che non esiste.

Si dice: ma anche considerando sensibilmente la cosa, voi, Ufficio centrale, che cosa avete fatto?

Avete aggiunto all'art. 709 un altro caso.

Or, come potete ammettere una anormale differenza fra i casi che erano e quello che avete aggiunto? La medesima efficacia devono avere tutti, alla stessa stregua devono essere trattati.

Ma, o signori, il Codice civile noi non lo abbiamo neppure da lungi toccato, e non potevamo, come non potreste voi, onorevoli senatori, osare di toccarlo per una semplicissima ragione, cioè che il Codice civile non viene oggi in discussione.

La discussione nostra riguarda un disegno di legge che se giungerà ad esser sancito, sarà legge speciale per i Monti di pietà, la quale rimarrà cosa a sè ed autonoma, del tutto distinta dal regno del Codice civile, appunto per la specialità della sua materia e per l'indole sua specialissima.

Il Codice civile, o signori, ha un regno a sè, un regno ben ampio, dove sono poste e comandate le norme generali che regolano gli eventi della vita, ed i rapporti giuridici che ne nascono, sia tra i privati, sia relativamente allo Stato ed alle amministrazioni di esso, sia da ultimo relativamente ai corpi morali. Ma tutto quanto ha riguardo al funzionamento ed all'organismo di questi ultimi esula da quel regno. E ciò è naturale perchè il Codice ci-

vile, non contenendo se non disposizioni generali intorno agli eventi della vita e sui rapporti giuridici che ne derivano, suppone l'esistenza delle persone, se fisiche quali sono per natura, se morali quali lo Stato le crea e riconosce; ondechè le disposizioni delle speciali leggi riguardanti l'organismo e le funzioni di queste ultime mai possono reputarsi una contraddizione alle disposizioni del Codice perchè punto lo riguardano.

Dunque, qualunque disposizione si scriverà in questa legge, sommessata al vostro esame, lascerà fermo, saldo, inalterato il regno del Codice civile, il quale non ne sarà diminuito nè accresciuto.

È vero che noi abbiamo dovuto volgare la mente e lo studio a cotesto Codice. È vero che le nostre discussioni, le nostre indagini si sono versate sui principî che sorreggono le disposizioni di esso che hanno attinenza alla materia che noi trattiamo. Ma noi vi abbiamo fatto ricorso e lo abbiamo consultato per trarre gli elementi giuridici, le condizioni giuridiche della discussione stessa, e quindi ancora gli elementi e le condizioni giuridiche che dovevano servire di base alla disposizione del nostro art. 11.

Questa parte del mio dire la posso riassumere in poche parole: Noi concediamo un nuovo beneficio ai Monti. Ci sarà interdetto di apporvi quei limiti che vengono consigliati dalla prudenza, e dai timori, che designano la dottrina non scarsa, la giurisprudenza tentennante, ed i pareri di uomini competenti della materia?

Ecco la questione che voi dovete esaminare.

Ma qui sento balenare un'altra obbiezione che già fu fatta e che potrebbe esser risolta.

Si potrebbe ancor dire: siete colpevoli di un vizio di logica giuridica, perchè non avete guardato che è concesso ai Monti di pietà di porre in non cale due fra i requisiti più essenziali dei contratti, cioè la capacità giuridica delle persone ed il consenso valido ed efficace.

Io credo che questo appunto sia men saldo dell'accusa di cui abbiamo parlato.

Non è, o signori, che quasi per una disposizione scritta fosse detto: voi Monti sarete esenti da queste ricerche. Ciò sarebbe stato assurdo. Egli è invece che l'indole della opera-

zione di per sè impone che la *persona*, cioè la veste giuridica dell'ente umano che va a compier questa, debba rimanere come obliterata fino ad un certo punto. Ed in effetti, o signori, non avviene così pure per le Casse di risparmio, non avviene così per qualsiasi operazione che va a risolversi in un titolo al portatore?

Dunque, questo argomento di cui si fa cenno per accusarci di vizio di logica giuridica, non potrebbe mai servire di base per escludere la responsabilità degli amministratori dei Monti di pietà o dei loro preposti nel caso da noi indicato od in altri consimili. Anzi nulla ha di comune con questa ipotesi nostra, dove noi siamo dinanzi a fatti speciali, che si manifestano ai sensi con certe parvenze che noi crediamo essere grave colpa trascurare e porre in non cale.

Ad ogni modo questo sarebbe uno di quegli argomenti i quali per provare troppo, provano niente o poco. Se potesse esso valere, varrebbe per escludere, oltre la colpa, anche il dolo e la malafede.

Signori senatori, ho sentito anche accennare dal senatore Buonamici una certa idea la quale molto da vicino riguarda noi magistrati, ed i così detti nostri arbitri; perchè parmi si dica: ma il magistrato saprà poi determinare come si conviene questa colpa grave? Ne avrà, ed anzi ne potrà avere un esatto criterio?

Conviene anzitutto por mente, che ponendo così la questione la si solleva *apicibus iuris*, e si chiama in causa lo stesso legislatore.

So bene io che sarebbe vano ricercare nella teorica del *danno equiliano* a cui risponde nel nostro Codice la materia dei delitti e quasi delitti, tracce di sorta della colpa grave, ed anzi di qualsiasi gradazione di colpa.

Ma mi si deve concedere che quantunque il Codice civile abbia, quanto alla colpa contrattuale, bandite le antiche distinzioni e ritenuta solo la divisione della colpa *in abstracto* o *in concreto*, pur nondimeno, la legislazione civile e la commerciale prese nel loro insieme, presentano tanti e tali casi di gradazione di colpa, che quasi quasi in qualche punto parrebbe che qualcuna delle antiche dottrine prescritte in principio, sia poi riapparsa nelle disposizioni speciali.

In effetti, voi troverete accennata la colpa grave come la sola di cui rispondono l'erede



beneficiato, ed il terzo possessore nei riguardi dei creditori iscritti sui fondi da lui acquistati.

E così, andando innanzi per una serie non breve di parecchi casi, voi giungete nel Codice di commercio fino ai commissionari di trasporti, ai vetturali, agli osti ed agli albergatori, i quali convien dire rispondano di quella tale colpa lievissima tanto odiata.

Ma pur voglio mi si conceda, e ad ogni modo me ne fanno concessione le leggi stesse, che se ciò riguarda il diritto privato, ben altrimenti accade quanto al diritto pubblico ed amministrativo. Voi troverete in molte di somiglianti leggi, nei punti che riguardano le responsabilità degli amministratori, direttori e simili, accennata come misura di tale responsabilità non altra colpa che la grave.

Onde io vengo a due conseguenze: la prima sta in ciò che noi non possiamo farci maestri e donni del legislatore proclamando: No, questa colpa grave è tale cosa che non può avere una vera esistenza autonoma e distinta. La seconda, è che se troviamo nella legislazione civile e commerciale designata come fonte di responsabilità la colpa grave, ed anche posta una certa gradazione di colpa quanto alla colpa che dicesi contrattuale, l'unico dubbio il solo quesito potrebb'essere questo: Ma ripugna forse che per materie speciali, in speciali circostanze in una legge specialissima si scriva e ponga come fonte di responsabilità la colpa grave, anche quando non si versi proprio nel campo dell'esecuzione di obblighi assunti per contratto?

Signori, io non vedo questa repugnanza. Se la colpa grave può ben verificarsi nelle operazioni pignoratorie fatte presso i Monti di pietà come in altri casi somiglianti, dove ed in che la ripugnanza?

Quali le supreme ragioni del diritto che si opporrebbero?

Ma in tutto ciò io traggo soccorso ed appoggio dallo stesso pensiero legislativo, così potentemente manifestato in quelle leggi di diritto amministrativo e pubblico da me dianzi invocate.

Concludendo, onorevoli colleghi, io dico così:

Se vi sia o non vi sia, il fatto della colpa grave sarà questione di prova alla quale dovrà accingersi il proprietario, e certo per vie non

facili nè spedite. Ma se il fatto vi è, se la prova lo farà apparire a viva luce, domando io, non sarà della più rigorosa giustizia che questo fatto produca quelle conseguenze le quali sono ad esso più proprie?

Ed è così concludendo che abbandonano il grave argomento alla sapienza del Senato.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo scrutinio delle urne, ed i signori senatori Blaserna, Sprovieri e Barracco Giovanni di voler fare lo scrutinio della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella commissione permanente di finanze.

(I signori senatori segretari procedono allo scrutinio dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del progetto di legge: Disposizioni sui Monti di pietà.

Ha la parola il senatore Lampertico, *relatore*.

LAMPERTICO, *relatore*. Io sarei deferente, come sempre, alle deliberazioni del Senato, quando il Senato credesse opportuno che io differissi di esporre quelle ragioni che pure come relatore ho l'obbligo di esporre. Tuttavia mi pare, poichè oramai il presidente mi ha dato la parola, di accingermi senz'altro a questo ufficio, come un dovere che veramente mi incombe, specialmente dopo il discorso fatto dal senatore Santamaria, nostro egregio collega nell'Ufficio centrale. Penso, che nell'animo di molti senatori già sarà sorto il pensiero, che per me sia un destino singolare quello di essere chiamato a combattere la colpa grave. (*ilarità*). Da non molto tempo ha avuto luogo in Senato una discussione importante, la quale approdò all'adozione del disegno di legge, accenno alla legge sugli infortuni del lavoro. Ora viene questa sui Monti di pietà.

Ed anche in questa occasione, siccome in quella, e come relatore, e senza disconoscere le ragioni giuridiche che possono militare per quella dizione, do la preferenza nell'animo mio alle ragioni di ordine economico e politico, che però non sono in contraddizione coll'ordine giuridico e che facilitano l'adozione e l'applicazione della legge.



Il senatore Santamaria parte da principî inconcussi, e ispira la sua parola a nobilissimi sentimenti non solo, ma anche apre la via a quelle conclusioni, che infine sono le sole che possono prendersi nelle aule legislative.

Quando si trattasse, come già ha accennato l'onorevole Santamaria, di trovarsi davanti ad un magistrato, allora la questione sarebbe netta, recisa, non ammetterebbe transazioni possibili; ivi si tratta di mio e di tuo nel diritto civile; si tratta di esistenza e non esistenza del reato, obbiettiva o subbiettiva in diritto penale.

Quando invece siamo (e l'ha accennato chiaramente il senatore Santamaria) in tema, come si dice, di *jure condendo*, quando cioè siamo davanti ad una deliberazione legislativa, non ci sentiamo più liberi di addivenire a quelle conclusioni che veramente approdano davanti agli alti fini, che insieme s'intrecciano nella legislazione.

Intanto mi compiaccio di stabilire, e lo ha detto il senatore Santamaria, che l'Ufficio è stato unanime nel riconoscere la necessità di chiarire, se l'art. 709 del Codice civile, si debba, non dirò con interpretazione estensiva, ma per analogia, applicare o no alle cose che hanno la provenienza determinata in via di fatto, l'articolo 709 del Codice civile.

La necessità di chiarire questo dubbio vi è, come è stato accennato nella relazione, e nella discussione odierna.

Vi sono dei dubbi nella giurisprudenza, se, trattandosi di un istituto che è di beneficenza e di credito, questo istituto, tanto per le ragioni nobilissime della beneficenza, quanto per quelle del credito, debba esser messo in una condizione di diritto, che non sia soggetta a contestazioni.

E qui mi accade di fare un'osservazione che mi pare della più alta importanza, e cioè che tante volte noi quando parliamo di Monti di pietà, parliamo di essi come di istituti che abbiano fatto il loro tempo, che siano antiquati.

Non è vero: si ponga in relazione la storia dei Monti di pietà colle condizioni economiche in cui i monti stessi sorsero; è quello il tempo in cui all'economia in natura è subentrata l'economia in danaro. La moneta quindi cessava di portarè con sè il carattere odioso dell'usura che essa aveva sino a che non era moneta.

Ma ormai essa non era più non altro che moneta, bensì interesse di un capitale. Con ciò l'istituto del Monte di pietà, sin dalle sue origini istituto di beneficenza, partecipava inoltre della natura d'istituto di credito. Quindi la necessità giuridica di chiarire i dubbi sorti, e non ho bisogno di ripetere come sono sorti, dacchè questo è stato già fatto dal senatore Santamaria, il quale ha parlato, come ne era necessità in relazione al Codice penale e al Codice civile. Nè io credo dover dimenticare questi due aspetti della questione, che sta davanti il Senato.

Parliamo dapprima del Codice penale. La relazione che precede il Codice penale, si occupa della complicità, che può esservi quando si tratti dell'omissione di quelle cautele, che debbono osservarsi nel ricevere un pegno.

Infatti ivi è detto: « I delinquenti trovano spesso comodi ausiliari in quegli esercenti operazioni di commercio, o di pegni, e in quegli artefici poco scrupolosi, i quali non si curano, o deliberatamente omettono di curarsi, della provenienza delle cose che acquistano, o della destinazione di quelle che vendono, o dello scopo dei servizi, che sono loro richiesti.

« Per tal modo i delinquenti medesimi hanno più facile mezzo di procurarsi gl'istrumenti per delinquere, o di disperdere le tracce del delitto o di trarre l'agognato lucro delle loro imprese vergognose.

« La legge pertanto, a fine di prevenire e distogliere tali funeste agevolezze per parte di chi non può tuttavia esser convinto nè quale correo, nè quanto complice di delitti, interviene, sia fissando talune norme e cautele che l'esercente deve osservare, sia stabilendo per chi non le osserva, o per chi si mostra altrimenti incurante di certe regole comuni di prudenza in argomento, adeguate sanzioni penali.

« Ed oltre al fatto del vero e proprio esercente, era preveduto il fatto analogo di chiunque, pur non essendo tale, faccia acquisti incauti, o continui a ritenere cose di illecita provenienza, senza osservare le norme di legge. Ora in perfetta conformità a quest'ordine di ragioni, trovo scritto nel Codice penale: *Contravvenzioni concernenti la pubblica moralità - Omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno* ».

L'art. 493 dispone:

« Chiunque (dunque anche gli Istituti pubblici, quali sono i Monti di pietà) senza aver prima accertato la legittima loro provenienza acquista, o riceve in pegno, pagamento, deposito oggetti i quali (stia bene attento il Senato) per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiono provenienti da reato, è punito con ammenda, e per le persone indicate nell'articolo 492 (cioè quelle che sono comunque pregiudicate dai loro antecedenti) è comminato l'arresto fino a due mesi ».

Viene poi l'art. 495, il quale dice che chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose, o di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio, a tali operazioni, è punito con l'ammenda fino a 300 lire, ed in caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese, e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Quindi non è la scienza della fonte delittuosa la quale qui costituisce il reato, perchè allora sarebbe ricettazione o favoreggiamento, ma è l'arrendevolezza a ricevere oggetti, nonostante la presenza di indizi che dovrebbero risvegliare per lo meno qualche sospetto, e la mancanza di diligenza e di cura nell'assumere informazioni.

È dunque manifesto, che tutti quei pericoli, i quali si temono da alcuni, nella redazione del Codice penale si sono già avuti di mira, si sono anzi con molta precisione stabiliti, perchè nel Codice penale si parla di tre elementi, e non saprei di quale altro si potesse far ricerca, cioè della persona che offre il pegno, della qualità del pegno, del prezzo che si chiede per il pegno stesso.

Quanto al Codice penale mi pare quindi che la cosa sia regolata in modo chiaro e positivo.

Viene adesso il Codice civile, ossia, dirò meglio, viene l'art. 709 del Codice civile.

Ora, quanto all'art. 709, non muterò quasi la natura di questa Assemblea col ridurre la discussione ai soli termini giuridici.

Semplicemente accenno al punto principalissimo, intorno al quale si aggirano le controversie.

Il Codice civile nostro stabilisce come regola la rivendicazione, ma poi stabilisce per le cose

mobili, e sempre nelle relazioni col possessore di buona fede, l'esenzione dalla rivendicazione.

Qui fra gli autori di diritto e fra gli stessi magistrati vi è discrepanza di parere, cioè se gli articoli, i quali concernano le cose mobili nelle relazioni col possessore di buona fede, siano essi una regola che sta di per sé, o siano invece una eccezione alla regola generale della rivendicazione che è stabilita dal Codice civile.

Io addussi intanto nella relazione, l'opinione di eminenti giuristi, come il Vidari, il quale propende a credere che per la rivendicazione delle cose mobili, nelle relazioni col possessore di buona fede si abbia una regola, la quale sta di per sé. Che se fra gli autori di diritto commerciale, quando si tratta di *iure condito*, v'hanno dei dubbi sull'applicazione dell'articolo 709 del Codice civile, questi dubbi invece non ci sono più quando si tratta di *iure condendo*.

Havvi ora un ponte in qualche maniera da fare tra il Codice penale ed il Codice civile?

Le disposizioni del Codice civile sono chiarissime; le disposizioni del Codice penale sono altrettanto chiare.

C'è bisogno di gettare questo ponte?

C'è bisogno poi, questo ponte, di stabilirlo sopra un fondamento così equivoco, così ambiguo, così incerto come la colpa grave?

Il Senato conosce che io ne so qualche cosa della colpa grave, perchè dovetti di questo argomento già intrattenerlo altre volte.

A me basta confermare quello che ha detto il senatore Santamaria, che in molte leggi nostre non si può dire che manchi questa dizione, e naturalmente la dizione include in sé un concetto ed in questo concetto ci sono anche i limiti dell'applicazione del concetto medesimo.

Però è rimasto già anche in altra discussione nell'ambito del Senato il dubbio che in fine sia un po' difficile stabilire veramente un criterio certo, il quale possa sostituirsi a quei criteri certi che vi sono nelle leggi del diritto penale, a quei criteri certi che esistono nelle leggi civili.

Sì, è questo pensiero che ha reso esitanti alcuni dei colleghi dell'Ufficio centrale ad accettare la dizione della colpa grave, che tutti ci siamo preoccupati di quei pericoli che la espe-

rienza dimostra pur troppo essere più che possibile; ci siamo preoccupati delle ragioni di sagacia e di prudenza le quali prevalevano nell'animo di qualcuno dell'Ufficio centrale, ed hanno prevalso nelle sue conclusioni.

Quelle ragioni adunque hanno consigliato, indotto la più parte dei componenti l'Ufficio centrale ad accompagnare il principio del Codice civile con una limitazione.

Però è anche vero questo, che se quanto alla adozione del principio tutti i componenti dell'Ufficio centrale si sono chiariti favorevoli senza nessuna esitazione, quando invece si trattò di introdurre le limitazioni, noi fummo tutti assaliti da un mondo di dubbi, da un mondo di incertezze, da un mondo di esitazioni e prevalse come è detto nella relazione, il pensiero di aggiungere quella limitazione.

Però, e lo ha detto anche l'onor. Santamaria, l'Ufficio centrale più che propugnare una tesi o l'altra, credeva che fosse debito suo esporre veramente lo stato delle cose, davanti al Senato.

Io mi domando, è prudente di aggiungere quella clausola all'articolo 709 del Codice civile?

In generale tutti sono d'accordo che questi istituti per la loro particolare indole, escludano indagini che ne escluderebbero il beneficio.

Ho sott'occhi la statistica di un Monte di pietà, non dei primissimi, ma fra i più importanti.

Tale statistica rileva che di quelli che portano il pegno al Monte, vi sono 16 ignoti sopra 80 conosciuti; poniamo che il Monte rimanga aperto 260 giorni dell'anno sarebbero adunque 4160 pegni di ignoti.

Ma vorremo noi mettere in moto tutti gli agenti di pubblica sicurezza e gli uffici del telegrafo, per fare indagini su questi 4160 ignoti che hanno costituito il pegno e non sono conosciuti?

Supponiamo che in Italia vi siano 15 o 16 mila pegni, su cui bisogna fare indagini, e allora tanto è accompagnare la legge sui Monti di pietà con una nuova legge di pubblica sicurezza, la quale ha già delle disposizioni concernenti le agenzie di pegno, e converrebbe che questa nuova legge contenesse un ampliamento notevolissimo del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Dunque nell'animo di alcuno dei componenti l'Ufficio centrale, è prevalso il pensiero che il meglio sia attenersi alle parole adoperate nel Codice civile.

Coll'adoperare le parole del Codice civile noi non introduciamo nulla di nuovo, in confronto degli statuti dei Monti di pietà e del diritto che oserei dire consuetudinario.

Noi con l'attenerci alle parole del Codice civile, nulla introduciamo che venga meno a quella osservanza, che è primo il mio collega Santamaria a professare verso il diritto comune.

Ho detto, che coll'escludere una qualsiasi limitazione, noi infine non facciamo che sancire quello che è stabilito negli statuti e dirò anzi più largamente nel diritto consuetudinario.

Nella relazione ho citato già uno statuto toscano dell'agenzia dei prestiti del 1496, ma quella disposizione non è soltanto di quello statuto, è degli statuti dei Monti di pietà; non è soltanto lo statuto di quell'anno, è lo statuto il quale venne approvato da tutti coloro i quali si sono succeduti nel Governo della Toscana.

Altrettanto potremmo dire anche degli altri Stati. Non solo, ma è una disposizione generale, senza eccezioni, la quale è stata approvata dai Consigli dei comuni, dopo che già noi abbiamo la ventura di far parte di un unico Stato. E non basta, è una clausola la quale ebbe anche l'approvazione della autorità sovrana.

La clausola come l'ho annunciata, è conforme al diritto consuetudinario ed anche ai principî i quali costituiscono la giurisprudenza amministrativa dello Stato. Con ciò si viene anche a stabilire la natura di questa clausola: perchè hanno potuto dunque i poteri costituiti rispettarla? L'hanno potuta rispettare per un altro articolo del Codice civile, che è l'art. 2, il quale stabilisce, che devono essere rispettate quelle condizioni di diritto, le quali partecipano dell'indole di disposizioni di diritto pubblico.

Ora qui noi abbiamo un riconoscimento, il quale si è manifestato coll'approvazione di tanti e tanti statuti dei Monti di pietà, dacchè l'Italia si è costituita in uno Stato unico; e noi oggi coll'introdurre questa limitazione verremmo a toglier valore a questa alta giurisprudenza, la quale ebbe la sua manifestazione per la volontà di coloro che hanno proposto all'autorità so-

vra l'approvazione degli statuti; la ebbe per il fatto dei poteri pubblici, che hanno ammessi questi statuti; e la ebbe infine per la osservanza in cui sono stati e sono questi statuti medesimi.

Dunque noi, coll' accettare l' articolo 709 del Codice civile così come è, non introduciamo niente di nuovo, niente d'arbitrario, niente di temerario; ci conformiamo ad uno stato di diritto, il quale già si trova conformato in modo così solenne.

Non introduciamo poi niente di nuovo in confronto del Codice civile; e questo è troppo manifesto, perchè sarebbe anzi nuova la clausola, la quale si vorrebbe aggiunta al Codice stesso.

Ora, come già ha detto il mio egregio amico Santamaria, l' Ufficio centrale unanime quanto al principio, qui si trovò davanti a molte incertezze, a molte ambiguità, a molte difficoltà, a molte esitanze, le quali si sono anzi, oggi, almeno nell' animo di taluni dei componenti l' Ufficio centrale, accresciute dopo quello che è stato detto da un onorevole senatore e chiarissimo giureconsulto, il senatore Buonamici.

Quindi io non ho di meglio, che concludere come ha già concluso il senatore Santamaria, dichiarando che noi abbiamo studiato il difficile tema sotto tutti gli aspetti, e che nell' animo di tutti noi sarebbe stato vivo il desiderio di trovare, dirò così, una specie di accordo tra le varie opinioni, cioè fra quelli che non ammettono nessuna limitazione del Codice civile e quelli che l'avrebbero desiderata, ma non vi siamo riusciti.

Quando siamo stati al punto di stabilire questa limitazione ci siamo trovati discordi. Nell' animo dunque della maggior parte dell' Ufficio centrale prevalse l' adozione di quella formola: ma l' adozione di quella formola non esclude la grave preoccupazione, che mentre noi facciamo questa legge per togliere le incertezze del diritto, non creiamo una nuova occasione di contestazione, non diamo certissimamente causa a nuovi litigi i quali potrebbero compromettere la proposta nostra, poichè, o signori senatori, come ho già detto nella relazione e anche nella discussione dell' altroieri, noi intendiamo di fare un vero beneficio col mettere questi Istituti che partecipano del credito e della beneficenza fuori di quelle incertezze, le quali oggi pregiudicano la loro condizione.

Noi facciamo un beneficio a questi istituti, ma nello stesso tempo anche facciamo un vero omaggio a quel rispetto che gl' istituti, come i singoli cittadini devono avere alla legge. Finora si poteva dubitare quando fossero soggetti a questa o a quella legge. Dopo la legge, la quale noi abbiamo proposto d' accordo col Governo del Re al Senato, noi speriamo che l' azione di questi istituti diventi più libera, e nello stesso tempo diventi più consentanea ai tempi, e non sia una continua, quantunque non volontaria, violazione della legge; dico non volontaria, inquantochè non dipende dai Monti stessi il togliere quelle incertezze che si sono venute creando colle nuove leggi; perchè oggi abbiamo deliberato la legge sulle Casse di risparmio, domani quella sugli istituti di beneficenza; queste due leggi naturalmente dovevano nel fatto, armonizzare colle altre leggi generali le quali governano qualunque relazione di diritto e di pubblica economia; non è dunque nessuna meraviglia che ci siamo trovati di fronte ad uno stato di cose, che veramente poteva, almeno apparentemente, compromettere quell' ossequio, quel rispetto, ed omaggio che tutti dobbiamo alla legge. Quindi io non farò alcuna preghiera: nè di mantenere la clausola che è stata approvata dai più dei colleghi dell' Ufficio centrale, ne farò istanze, che si abbandoni, perchè verrei meno a quel rispetto che devo ai miei colleghi. Anzi se io ho esposto queste divergenze di opinioni si è in primo luogo perchè ne ha dato occasione il linguaggio schietto, leale, alto, nobile del senatore Santamaria, e poi perchè io credo che non vi sia miglior modo di rispettare i colleghi che quello di accettarne le opinioni, o quando si trova difficoltà ad accettarle, di metter chiaro il punto in cui non si sa addivenire ad una conclusione perfettamente concorde. (*Bene*).

Parmi in questo modo di aver adempiuto al mio ufficio di relatore, sempre pronto a rispondere a qualunque interrogazione mi venisse rivolta da chicchessia nel Senato, e mi pare d' altra parte che coll' aggiungere altro potrei turbare quella conclusione, che sarà la migliore, cui potrà addivenire il Senato, piuttostochè agevolarla. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Ringrazio l' onorevole presidente

di avermi accordato di nuovo la parola, della quale mi varrò per pochi momenti.

Lo stesso Ufficio centrale che sorge oggi a sostenere e spiegare le ragioni della legge in discussione, dopo avere ammesso il principio dell'art. 11 rimane perplesso e dubbioso su quest'aggiunta, quindi manca assolutamente a codesta clausola che io combatto, il chiaro voto dell'Ufficio centrale che ha studiato la legge, cioè quel voto che è sempre di grande autorità.

L'Ufficio centrale è dubbio ed ha avuto ragione di mantenere la sua dubbiezza, dappoi- ché certamente ha pensato che un vincolo come quello che oggi si vorrebbe imporre ai Monti di pietà può avere due conseguenze: o può essere cioè considerato di nessun valore ed allora verrebbe trascurato; il che sarebbe male perchè le leggi non dovrebbero mai esser tali da doversi per necessità delle cose trascurare; oppure avrebbe l'effetto di gravissimi danni e pericoli pei Monti di pietà. E la cosa è così evidente, che non so come se ne possa dubitare.

Infatti, quale è la ragione di questa grave eccezione? Una sola: la negligenza degli addetti ai Monti pel ricevimento dei pegni. E dico negligenza, perchè d'altro, come ha osservato il relatore, non si può parlare. Non complicità, non favoreggiamento, non altro; negligenza pura e semplice nella costituzione dei pegni.

Ora in che consiste questa negligenza? Consiste senza dubbio nel non concepire certi sospetti, che pur dovrebbero essere concepiti, e quindi nel non indagare, nel non sapere, nel non sorprendere, nel non chiamare le guardie di pubblica sicurezza, nel non informarsi. Ora appunto tutte queste cose sono quelle che al Monte non si possono fare. Dunque questa negligenza per la quale si crea una pena o alla quale si dà una grave conseguenza non è da ammettere, e non può esistere.

Se questo è vero da una parte, è anche vero dall'altra che ai Monti, posti in queste condizioni, ne verrebbe per effetto di questa conseguenza, di perdere i pegni, che spesse volte sono di gran valore, senza poter ritirare le somme già versate a titolo di mutuo. Ciò che purtroppo avverrebbe di frequente, e ciò renderebbe impossibile l'andamento ordinario e

regolare di un'amministrazione, come questa, dei Monti di pietà.

Questa è la prima osservazione, in replica alle altre che sono state fatte in contrario, che ho creduto necessario di ripetere e di ampliare. Aggiungo poi che la disposizione, che io sostengo, come ha osservato l'onorevole relatore, certamente non è nuova. Essa non solo si trova nei casi citati dallo stesso onorevole relatore, ma in molti statuti di Monti di pietà da pochissimo tempo usciti fuori d'uso, senza l'eccezione che ora si vorrebbe mettere.

E perchè finalmente tale eccezione, non indicata dal Codice civile, perchè si vuole creare per gli statuti dei Monti di pietà? È stato detto che nel caso nostro si deve specialmente trattare di considerazioni di ordine pubblico e di leggi affatto diverse dal Codice civile.

Ma in primo luogo io osservo che tra il prestatore e colui che impegna un oggetto al Monte, si può dire che ci sono anco rapporti di diritto privato.

Se poi al di là di questi si vogliono considerare alcuni rapporti nascenti dal diritto pubblico interno, e l'importanza che ha questo istituto, interessante la società civile, aggiungo che questa considerazione sostiene e soccorre viemaggiormente il mio asserto; perchè, se è vero che si debbano avere dei riguardi di pubblico interesse per i Monti di pietà, questi riguardi non possono avere che lo scopo di sostenere i Monti medesimi.

Per ciò pare, tornando al solito punto, che bisogna togliere le eccezioni.

Se noi oggi vogliamo fare una legge per riordinare queste istituzioni, cioè per far sì che più facilmente raggiungano il loro scopo, io credo che noi, con questa eccezione (potrò ingannarmi, perchè io sono quello che più facilmente di ogni altro può ingannarsi), credo che con questa eccezione, ripeto, intralceremo le operazioni dei Monti di pietà, e ne renderemo impossibile la regolare amministrazione, e quindi lo stesso scopo per cui essi sono stati istituiti.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La discussione sopra l'inciso, secondo il quale nell'ipotesi della colpa grave si farebbe una eccezione alla disposi-

zione contenuta nella prima parte dell' art. 11, è arrivata a tal punto, è stata così dotta e così perspicua, che farei un fuor d'opera aggiungendo altre considerazioni.

Gli stessi dubbi dai quali è assalito l' Ufficio centrale, illustrati con tanta chiarezza dal suo egregio relatore, mostrano quanto sia grave e difficile il problema che si è posto con questa eccezione, ed a quali inconvenienti si possa andare incontro mantenendola.

Come ho detto, non intendo discuterli; e quindi non tema il Senato che voglia avventurarmi nel vasto campo della teoria, della graduazione e della indefinita natura della colpa grave; e, meno ancora che io segua l' onor. Santamaria nel suo discorso, ispirato ai principî di diritto, fondato sulle regole stabilite a riguardo della colpa così nel Codice civile come nel Codice penale.

Alle sue dotte osservazioni io ne contrappongo una, ed è che tutte le norme e tutti i principî consacrati nel diritto positivo, sono così rigidi che debbano applicarsi inesorabilmente, e costituisce il *jus receptum* una barriera insuperabile, in guisa che il legislatore, disciplinando speciali ordinamenti e istituzioni, non debba tener conto dei progressi e dei bisogni dei tempi e della natura delle materie per le quali si legifera. E quindi considerando che facciamo una legge d' indole speciale, guardando alla natura dell' ente, ai fini per i quali è ordinato e istituito, mi sono domandato se l' eccezione, quale è stata proposta, non distrugga gli effetti della prima parte della disposizione accennata nello stesso articolo e non nuoccia a quei fini.

Ha ricordato molto opportunamente il senatore Lampertico, che qui noi ci troviamo di fronte quasi ad un diritto consuetudinario. Era costantemente applicato e riconosciuto, in tutte le parti d' Italia, dove funziona la vetusta istituzione dei Monti di pietà, tanto che la disposizione, ed il principio consacrato nell' articolo 907 del Codice civile, non si dubitava che si estendesse ad essi.

Non fu che negli ultimi tempi che la giurisprudenza, con sentenze contraddittorie, ha posto in questione l' applicazione di quel principio ai Monti di pietà. Ed è ciò che ha consigliato e reso necessario, ad eliminare ogni dubbio, di sanzionare, nella legge che discutiamo, la norma costante, stabilita per consuetudine, e mai con-

trastata fino alle ultime controversie giudiziarie definite con quei giudicati.

Ed è per evitare i gravi inconvenienti ed il pregiudizio che sarebbe venuto dal prevalere delle massime adottate con quelle contrarie, che i rappresentanti dei Monti di pietà nei loro congressi, domandarono la disposizione legislativa oggi proposta.

Sopra questo punto non sorse e non v'è dissenso tra gli oratori che hanno preso la parola, e, mi pare, non vi sia dissenso nel Senato. Ma, posto ciò, è possibile limitare l' applicazione del principio accettato quando si tratta di colpa grave?

Ho detto poc' anzi che non voglio impegnarmi nell' ardua discussione della teoria della colpa, anche perchè sarebbe audacia l' opera vana tentarla qui dove seggono tanti eminenti giuristi.

Nota solo che la formula dell' eccezione, a parte le incertezze e le dispute delle varie scuole sulla teoria della colpa, sarà origine di contestazioni, abbandona tutto all' apprezzamento del giudice. Anzi, mi allarma, e la fa prevedere oltremodo pericolosa la motivazione stessa d' una delle sentenze di Corte di cassazione qui ricordate, nella quale si escludeva l' applicazione dell' articolo 907 del Codice civile ai Monti di pietà non solo, perchè ritenuta tassativa l' enumerazione dei casi dell' eccezione con esso ammessi, ma perchè, secondo ragiona quella sentenza, si verrebbero a dispensare i gestori dei Monti di pietà da qualsiasi indagine sulla provenienza degli oggetti che ricevono in pegno. Ora è noto che la funzione dell' istituto si esplica non costringendo coloro che hanno il pudore della miseria a presentarsi personalmente per fare il pegno, e consentendo che possano valersi dell' opera di altre persone. Imponendo tale indagine voi togliete al Monte di pietà uno dei modi necessari per la sua azione benefica.

Ma a questa considerazione, che mi pare fu accennata da altro oratore, ne aggiungo un' altra sulla quale richiamo l' attenzione del Senato e che mi sembra molto grave per le sue conseguenze.

Infatti è facile prevedere che, di fronte al principio che si consacrerebbe con questo inciso, sarà quasi impossibile trovare più amministratori di un Monte di pietà.



Noi pretendiamo nell' articolo 13 che questo ufficio sia un ufficio gratuito, senza nessun compenso, senza che l' amministratore possa ritrarre alcun utile; e d' altra parte noi vorremmo che questo amministratore dovesse sobbarcarsi a indagini difficili, renderlo responsabile della supposta negligenza nel compierle; e tutti sappiamo quanto sia elastico l' apprezzamento dei fatti colposi, e così esporlo al rischio di eventuali risarcimenti.

Di fronte a questo pericolo continuo, incessante, o il Monte non funzionerà, ove per accordare prestiti si dovessero fare indagini sulla proprietà del debitore, o si esporranno gli amministratori ai danni eventuali ai quali ho accennato.

Dopo queste considerazioni, senza fare una proposta esplicita, prego il Senato di esaminare con la consueta ponderazione la grave proposta.

Aggiungo una ultima considerazione ed è questa.

Noi con questo disegno di legge facciamo una riforma, non dirò molto ardita, ma che modifica sostanzialmente gli ordinamenti di questi Istituti.

Noi li ammettiamo anche a funzionare come Istituti di credito, e aggiungiamo altre disposizioni di legge innovatrici.

Ebbene a me pare che convenga limitarsi a ciò, senza aggiungere una disposizione che, sollevando questioni ardue e disputate, possono creare difficoltà all' approvazione di un progetto tanto necessario per ridare nuova vita nell' interesse delle classi povere, a questa vetusta istituzione, che riordinata, può ancora essere di molto vantaggio al nostro paese.

PRESIDENTE. Vi è dunque la proposta di un emendamento fatta dal senatore Buonamici che consiste nella soppressione delle ultime parole di questo articolo 11 ove è detto:

«Eccetto il caso di colpa grave nella costituzione del pegno».

Questo emendamento, se non erro, è accettato dall' Ufficio centrale; il signor ministro se ne rimette alla votazione del Senato.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. È difficile che il signor presidente abbia potuto intendere quello che io non saprei spiegare bene. (*ilarità*).

Io ho accennato a dei dubbi per parte dell' Ufficio centrale e li ho lealmente esposti. Dunque l' Ufficio centrale non fa proposte.

Qualcuno dei membri dell' Ufficio centrale appoggerebbe l' emendamento, qualcun altro lo contrasterebbe; ma in ultima analisi l' Ufficio centrale si rimette alle deliberazioni del Senato, e ciascuno di noi voterà secondo la propria coscienza.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque per questo emendamento proposto dal senatore Buonamici, tanto l' Ufficio centrale che il signor ministro si rimettono alla votazione del Senato.

E poichè l' emendamento ha la precedenza, lo porrò ai voti.

Chi approva le parole: «eccetto il caso di colpa grave nella costituzione del pegno» delle quali il senatore Buonamici propone la soppressione, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non sono approvate).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l' articolo 11 così modificato.

Lo rileggo:

Art. 11.

Il proprietario di cose, rubate o smarrite, costituite in pegno presso un Monte di pietà, per ottenerne la restituzione deve rimborsare il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Il Senato ha rilevato dalla elaboratissima e dotta relazione del nostro eminente collega, senatore Lampertico, che fu d' accordo l' Ufficio centrale su tutte le sue proposte, meno per quanto riguarda la limitazione all' art. 709 del Codice civile e la non applicabilità dell' art. 709 del Codice di commercio.

Io ho lette le relazioni dei Congressi dei Monti di pietà, congressi stati con mirabile costanza promossi da persone ragguardevoli, le quali furono spinte non da fini particolari, ma unicamente da nobili intendimenti e dal proposito di modificare una legislazione la quale veniva ad incagliare il retto funzionamento dei Monti di pietà.

Fra i voti espressi in quei Congressi, vi è

pure questo: che si dichiara non applicabile il n. 4 dell'art. 709 del Codice di commercio per cui si presumono fatti in frode dei creditori, ed annullati in mancanza della prova in contrario, i pegni che si costituiscono dal commerciante, dopo la data della cessazione dei pagamenti.

Ora sembra a me che per le stesse ragioni dette or ora nella discussione, circa l'inciso dell'art. 11, non si possa far a meno di accettare anche cotesto voto dei Monti di pietà; ed ora mi permetto di sostenere la mia modesta opinione, tanto più che l'Ufficio centrale, come si legge nella relazione, non ha disconosciuto la gravità delle osservazioni già da me fatte, e domando venia al Senato se, per svolgere il mio concetto, sono obbligato ad enunciare principî elementarissimi che tutti sanno.

Il pegno è un contratto; conseguentemente per la sua validità è necessario il requisito essenziale della capacità giuridica dei contraenti.

Ora, se si dovessero applicare i principî generali di diritto comune è certo che i pegni costituiti da coloro che sono stati interdetti e dai minorenni dovrebbero essere annullati.

Ma ammessa l'azione di annullamento, bisognerebbe obbligare i Monti di pietà ad una indagine personale, accertare cioè, l'identità dei pignoranti, la loro condizione giuridica, ricercare, se siano o no interdetti, se siano o no minorenni. Questa indagine però sarebbe assolutamente impossibile avuto riguardo al sistema con cui i Monti di pietà svolgono la loro funzione, cioè mercè cartelle, titoli al portatore che, secondo l'art. 57 del Codice di commercio, non potrebbero essere rivendicati da coloro che li hanno in buona fede ricevuti, facendosi appunto una eccezione all'art. 708 del Codice civile.

È assolutamente alieno dalle operazioni del Monte di pietà l'elemento subiettivo, appunto per la ragione che il proprietario degli oggetti suole celarsi sotto il nome di coloro che li esibiscono alla pignorazione.

La miserevolezza, fu detto bene miserevolezza, ha anch'essa la sua verecondia, ed è un dovere di rispettarla. La segretezza colla quale si deve condurre questa specie di affari, la molteplicità degli affari stessi, la urgenza di provvedere il denaro a chi ne ha bisogno, non permettono che si facciano ricerche, sia sulla

capacità giuridica dei pignoranti, sia sulla provenienza degli oggetti.

Ma se è valido, o signori senatori, il pegno che si costituisce da un interdetto o da un minore, quantunque non abbia la capacità giuridica; come possiamo ammettere che possa invalidarsi, annullarsi un pegno che sia stato costituito da un commerciante che abbia cessato i suoi pagamenti?

Io potrei fino ad un certo punto capire che si possa avere notizia di una sentenza dichiarativa del fallimento, perchè la si pubblica; ma come può l'impiegato del Monte di pietà aver notizia se un commerciante abbia o no cessato i suoi pagamenti? Supponiamo che il pegno sia stato costituito in una grande città come Milano; come si può pretendere, massime che il pegno potrebbe essere presentato anche da un commerciante di Venezia, di Torino, di Genova, di Roma, come, ripeto, si può pretendere che l'impiegato, se pure conoscesse che il pignorante è un commerciante, sappia se questi sia in istato di cessazione di pagamento?

Ma vi ha di più: il Codice di commercio, come tutti sanno, permette che si faccia risalire fino ad anni tre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, o dalla morte del fallito, la cessazione del pagamento. Non sarebbe, mi si permetta la parola, assurdo che si venisse dalla massa dei creditori ad impugnare il pegno stato costituito da un commerciante, ad esempio, due anni prima che venisse dichiarato fallito?

Ma, o signori, non si verrebbe in questo modo a perturbare grandemente l'azienda dei pegni?

Nella dottissima relazione del senatore Lampertico si legge che applicando l'articolo 709 del Codice civile non si derogava punto ai principî del diritto comune; non si fa che integrare il Codice stesso, e riconoscere in tutta la sua interezza un principio che esso sancisce.

Ma per quali ragioni?

Ha inteso il Senato che circa l'applicabilità dell'art. 709 del Codice civile per gli oggetti che i Monti di pietà ricevono in pegno, è discorda la giurisprudenza, come rilevasi da due sentenze della Cassazione di Torino, e da due della Corte di Napoli, una delle quali a sezioni riunite, pronunciata su conformi conclusioni del procuratore generale senatore Calenda.

La Corte di Torino, perchè non ammetteva l'applicazione dell'art. 709? Perchè l'art. 709 non contempla i pegni, ma soltanto gli acquisti fatti in fiere, mercati, ovvero all'occasione di una vendita pubblica o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti; e perchè non può avere applicazione *analogica*.

Invece la Corte di Napoli nelle sue due sentenze è partita da una considerazione che mi pare giustissima. Mi sia lecito di citare le seguenti autorevoli sue parole:

« L'acquisto che si faccia in fiera o mercato, o ad occasione di vendita pubblica, oltre ad escludere ogni sospetto del furtivo, tra tanto concorso di contratti e di contraenti, non ammette che si possa ridare l'origine della cosa senza turbare la ruota del continuo movimento che vi si compie. Così pure il contratto col commerciante che faccia pubblico spaccio di oggetti simiglianti induce quel grado stesso di fiducia che è incompatibile col sospetto o col bisogno di qualsiasi investigazione ».

Soggiunge la Corte: « La stessa condizione si ravvisa nell'istituto di credito autorizzato espressamente a far prestiti sopra pegni. Imperciocchè oltre la importanza propria della funzione organica dell'ente riconosciuto, il moltiplicarsi di quelle operazioni alla giornata trascende i limiti del semplice scambio tra privati, ed entra nel concetto del mercato con tutti gli effetti che la legge gli attribuisce. Difatti nell'intendimento della legge il concetto di mercato, risponde a quel concorso di contraenti e di contratti che ingenera l'interesse pubblico, garantita dalla condizione di tempo e di luogo, nonchè dalle molteplicità che ne germina, di rapporti civili in cui si riassume e riafferma il vincolo di diritto per la stessa osservanza delle forme e per condizioni obbiettive, senza indagini di persone, e di provenienza di oggetti. E sarebbe veramente assurdo di sottoporre all'obbligo di tali riserve l'ufficio di pignorazione di un istituto di credito; sarebbe lo stesso che renderne impossibile l'esercizio ».

Dunque, quale è la vera ragione per cui si può rendere applicabile l'art. 709 ai pegni dei Monti di pietà? La ragione sta in ciò, che le operazioni che si fanno dai Monti di pietà sono equiparate a quelle che hanno luogo in una fiera, in un pubblico mercato.

Ora io non so che siasi insegnato o siasi de-

ciso che si possa fare questione in ordine alla provenienza della roba comprata in buona fede in fiera, ricercare se sia stata rubata, se appartenesse ad un interdetto o ad un commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti. Quindi, applicando il concetto della Corte di cassazione, che mi pare giustissimo, si dovrebbe pur sempre escludere la possibilità della mala fede per i pegni ricevuti dai Monti di pietà, da un commerciante che avesse cessato i suoi pagamenti, e tanto più che è escluso ogni obbiettivo di lucro sulle loro operazioni.

Si potrà forse obbiettare che non dobbiamo spingerci troppo oltre nelle concessioni, poichè qualcuno potrebbe sospettare che si vogliano creare degli enti privilegiati. Io non approvo, se così posso esprimermi, salvo in casi eccezionali, l'*opportunitismo* nel fare le leggi. Per me la logica s'impone.

Non sussiste che da noi si vogliano creare degli enti privilegiati. Anzi in una delle sedute scorse, io ebbi l'onore di dire al Senato che, quando si trattasse di creare una posizione privilegiata per i Monti di pietà, in confronto di altri istituti, io non avrei potuto acconsentire.

Ma qui non si tratta di concedere un privilegio, notiamolo bene, si tratta unicamente di accordare diritti e garanzie, che sono assolutamente indispensabili per il retto funzionamento di queste benefiche istituzioni.

Ma come mai, applicando l'art. 709 del Codice civile dichiariamo valido il pegno, quando sia stato costituito da un ladro, e non ammettiamo la validità quando sia invece fatto da un commerciante che abbia cessati i suoi pagamenti?

Nell'un caso vi è molto pericolo, nell'altro ve n'è pochissimo, perocchè accadrà molte volte che i ladri costituiscono pegni al Monte di pietà, accadrà anche molte volte che si portino al Monte di pietà oggetti smarriti, ma sarà molto raro il caso in cui un commerciante, che abbia cessato i suoi pagamenti, costituisca dei pegni.

Io ho espresso la mia profonda convinzione, dolente di non avere avuto l'autorevole appoggio dei distintissimi colleghi che compongono l'Ufficio centrale.

Poichè io sono persuaso che col volere imporre eccessive limitazioni al funzionamento dei Monti di pietà, col creare delle difficoltà, invece di togliere le incertezze, di troncane le contro-

versie, di dare vita rigogliosa a questi Istituti, si finisce per indebolirli, e si finisce per far cosa che potrà tornare a vantaggio dei privati, ai quali dovrebbero rivolgersi quelli che non potessero più rivolgersi ai Monti di pietà, per timore che questi per sfuggire ad una grave responsabilità fossero costretti a fare indagini sulle persone e sulla provenienza delle cose.

Quindi io propongo un'aggiunta all'articolo undecimo per la non applicabilità del comma 4, dell'art. 709 del Codice di commercio ai Monti di pietà.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi propone un'aggiunta all'articolo 11 testè approvato.

Ora, stante l'ora tarda, io rimanderei a domani il proseguimento della discussione. Intanto pregherei l'onorevole Riberi di mandare scritta, al banco della Presidenza la sua proposta, perchè possa essere stampata e distribuita e possa servire di base alla discussione che avrà luogo domani.

RIBERI. Per portare a termine la discussione non ho difficoltà, dopo avere espressa la mia opinione e qualora l'emendamento non sia accettato dal signor ministro e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, di ritirarlo; il mio discorso rimarrà quale manifestazione di una onesta, per quanto modesta convinzione, su un gravissimo argomento.

PRESIDENTE. Signor senatore Riberi, qui non è il caso che ella debba forzare la propria volontà e rassegnarsi a ritirare l'aggiunta che ella propone.

Io ho proposto soltanto di rimandare la discussione a domani perchè, come ella stesso vede, il Senato non è più in numero.

Ella può benissimo formulare il suo emendamento e trasmetterlo alla Presidenza perchè ne curi la stampa; e domani si proseguirà la discussione su questo progetto di legge che speriamo potrà esaurirsi.

RIBERI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

Votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Il Senatore Taiani ebbe voti 46

» Mezzanotte » 20

Voti nulli . . . . . 9

Eletto il senatore Taiani.

Votazione a scrutinio segreto delle: « Norme per la pubblicazione dei resoconti del Senato »:

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Rimane a stabilire quando queste norme dovranno andare in vigore.

Se non vi sono opposizioni io proporrei che vadano in esecuzione col primo febbraio prossimo.

Nessuno opponendosi così resta stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sui Monti di pietà (N. 52 - *Seguito*).

La seduta è sciolta alle ore 18.